

**DIRETTIVA 2009/97/CE DELLA COMMISSIONE**

del 3 agosto 2009

**che modifica le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE che stabiliscono modalità di applicazione dell'articolo 7 delle direttive del Consiglio 2002/53/CE e 2002/55/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4) È pertanto opportuno modificare le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),*Articolo 1*

Gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE sono sostituiti dal testo che figura nella parte A dell'allegato della presente direttiva.

considerando quanto segue:

*Articolo 2*

Gli allegati della direttiva 2003/91/CEE sono sostituiti dal testo di cui alla parte B dell'allegato della presente direttiva.

(1) Le direttive della Commissione 2003/90/CE <sup>(3)</sup> e 2003/91/CE <sup>(4)</sup> sono state adottate per garantire che le varietà che gli Stati membri inseriscono nei rispettivi cataloghi nazionali siano conformi alle linee direttrici emanate dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame delle varietà, nella misura in cui tali linee direttrici esistono. Per le altre varietà le direttive prevedono che si applichino le linee direttrici dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV).

*Articolo 3*

Per gli esami iniziati prima del 1° gennaio 2010 gli Stati membri possono applicare le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nella versione in vigore prima della modifica apportata dalla presente direttiva.

(2) L'UCVV ha stabilito nel frattempo ulteriori linee direttrici per diverse altre specie e ha aggiornato quelle esistenti.

*Articolo 4*

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

(3) Per quanto riguarda la direttiva 2003/90/CE, devono essere aggiunte linee direttrici per le nuove specie che sono state incluse recentemente nell'elenco delle specie di cui alle direttive del Consiglio 66/401/CEE <sup>(5)</sup> e 66/402/CEE <sup>(6)</sup>.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2010.

<sup>(1)</sup> GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.<sup>(3)</sup> GU L 254 dell'8.10.2003, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU L 254 dell'8.10.2003, pag. 11.<sup>(5)</sup> GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.<sup>(6)</sup> GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.

